

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 20 settembre 2016**

**OGGETTO: Vendite a distanza effettuate nei confronti di committenti privati comunitari (E-commerce)**

Le cosiddette "vendite a distanza" o "vendite per corrispondenza" sono operazioni contraddistinte essenzialmente da due elementi:

1. L'acquisto è perfezionato da un soggetto privato;
2. Il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo conto.

Nel caso in cui l'acquisto venga perfezionato da un soggetto privato residente nel territorio dello Stato, la cessione costituisce un'operazione imponibile Iva in Italia in quanto i beni vengono immessi nel circuito del consumo nel territorio italiano (art. 7-bis del DPR 633/72).

Al contrario, nell'ipotesi in cui l'acquisto venga perfezionato da un soggetto privato comunitario, con conseguente trasporto dei beni fuori dal territorio dello Stato ma all'interno del territorio di altro stato membro, la transazione è imponibile Iva nel paese dell'acquirente privato comunitario.

Questo è quanto viene stabilito dall'art. 41, del DL 331/93 che nel disciplinare le cessioni intracomunitarie non imponibili, al comma 1 lettera b) dispone che costituiscono cessioni non imponibili anche *"le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro stato membro verso*

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*soggetti ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa".*

La regola generale di non imponibilità in Italia delle operazioni di vendita a distanza effettuate nei confronti di committenti privati comunitari viene tuttavia immediatamente derogata dalle disposizioni contenute nel medesimo art. 41, comma 1, lettera c) del DL 331/93.

L'articolo, infatti, prosegue stabilendo che la non imponibilità delle suddette operazioni non si applica se l'ammontare complessivo delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 Euro, ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da ciascuno Stato membro.

Per completezza di informazione, di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle varie soglie di esonero fissate dai singoli Stati membri:

Paese	Soglia di Esonero (Euro)	Paese	Soglia di esonero (Euro)
Austria	35.000	Lettonia	35.000
Belgio	35.000	Lituania	35.000
Bulgaria	35.791 (70.000 BGN)	Lussemburgo	100.000
Cipro	35.000	Malta	35.000
Croazia	35.621 (270.000 HRK)	Olanda	100.000
Danimarca	37.498 (280.000 DKK)	Polonia	39.822 (160.000 PLN)
Estonia	35.000	Portogallo	35.000
Finlandia	35.000	Repubblica ceca	41.583 (1.140.000 CZK)
Francia	100.000	Romania	26.700 (118.000 RON)
Germania	100.000	Slovacchia	35.000
Gran Bretagna	81.843	Slovenia	35.000
Grecia	35.000	Spagna	35.000
Irlanda	35.000	Svezia	34.366 (320.000 SEK)
Italia	35.000	Ungheria	35.000

In termini operativi è possibile che si verifichino le seguenti fattispecie:

1. se le vendite a distanza effettuate nel singolo stato membro dell'Unione Europea non hanno superato nell'anno solare precedente e non superano in

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

quello in corso l'ammontare di Euro 100.000 (oppure la minore soglia stabilita nel paese di destinazione), dette cessioni sono imponibili Iva in Italia;

2. se le vendite a distanza effettuate nel singolo stato membro dell'Unione Europea non hanno superato nell'anno solare precedente ma superano in quello in corso l'ammontare di Euro 100.000 (oppure la minore soglia stabilita nel paese di destinazione), dette cessioni sono non imponibili in Italia e assoggettate ad Iva nel paese del committente privato comunitario con conseguente obbligo, per il cedente nazionale, di identificarsi direttamente (apertura Partita Iva) nello Stato membro oppure di nominare un rappresentante fiscale. Le cessioni sono imponibili Iva nel paese del committente comunitario a partire dall'operazione che determina il superamento del plafond e per quelle successive, mentre restano imponibili in Italia le vendite effettuate nel periodo precedente al superamento della soglia.

Nell'anno successivo al superamento del plafond, le cessioni a distanza poste in essere dal cedente italiano sono, secondo la regola generale, non imponibili Iva in Italia e assoggettate ad Iva nello stato del committente privato comunitario.

La norma in esame prevede comunque la possibilità, per il cedente italiano, di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione Iva.

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente oppure nella dichiarazione di inizio attività. Se esercitata nella dichiarazione, l'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione contenente l'opzione ed è valida fino a quando non venga revocata e, in ogni caso, per un massimo di tre anni.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

L'esercizio dell'opzione consente al cedente italiano, già a partire dal 1° gennaio, di assoggettare le operazioni di vendita a distanza ad Iva nel paese del committente comunitario e, quindi, di beneficiare del regime di non imponibilità in Italia, senza dover preliminarmente verificare se sussistono le condizioni per l'eventuale disapplicazione della regola generale di non imponibilità sancita dall'art. 41

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Studio Associato Furlotti